



**COMUNE DI ROCCASECCA**

Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

ANNO 2013

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 14 DEL 28 FEBBRAIO 2002**

**AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 37 DEL 04 NOVEMBRE 2022**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto di regolamento**

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1934, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e su successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione al regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni ed aggiunte;
- alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, n. 10 del 31 luglio 1998;
- alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001;
- al Decreto del Ministero dell'Interno del giorno 1 luglio 2002;
- al Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2002;
- al D.P.R. n. 285 del 15 luglio 2003;

il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Roccasecca, nel seguito detto anche "comune".

### **Art. 2- Responsabilità del Comune**

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti connessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

## **CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **Art. 3- Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.**

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dall'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

### **Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.**

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore delegato. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale (U.S.L.), con le procedure di cui all'Art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 5- Obblighi del custode del cimitero.**

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'Art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia del regolamento e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

### **CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

#### **Art. 7. Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

#### **Art. 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.**

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'Art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla Polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

#### **Art. 9- Trasporto del cadavere nell'ultima abitazione.**

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'Art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (A.S.L.).

Non possono essere costituite e/o realizzate, a nessun titolo, strutture obitoriali, al di fuori di quelle già istituite presso le strutture sanitarie o socio assistenziali deputate a ricevere le persone decedute all'interno delle dette strutture, ovvero quelle istituite, temporaneamente e per il tempo strettamente intercorrente tra il decesso e la tumulazione, presso l'abitazione del defunto deceduto in abitazioni.

Eventuali strutture obitoriali istituite da aziende del settore che volessero realizzare una cosiddetta "casa funeraria" (o altro servizio alla stessa assimilabile) dovranno assicurare lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Il rispetto della istituzione della struttura, previa convenzione con gli organi preposti, a distanza non inferiore a mt 1000 (mille) dai centri abitati cittadini (giusta definizione di "centro abitato" contenuta nell'art. 3 del nuovo codice della strada -letteralmente "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"-) e, comunque, in ogni caso, nelle aree a ciò appositamente destinate dal Piano Regolatore;
- b) Il rispetto dei requisiti strutturali ed amministrativi definiti da leggi, anche regionali, in materia, ove vigenti.

#### **CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

##### **Art. 10-Ricevimento di cadaveri.**

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'Art. 50 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti avuto in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

##### **Art. 11-Sepoltura nei giorni festivi.**

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il Responsabile del Servizio, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, il Sindaco potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

##### **Art. 12-Orario di apertura del cimitero al pubblico.**

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

<b>PERIODO</b>		<b>ORARIO</b>	
1° gennaio	30 marzo	8-12	14,30-16,30
1° aprile	31 ottobre	8-12	16.30-18.30
1° novembre	31 dicembre	8-12	14,30-16,30

Il Cimitero resta chiuso, a meno di esigenze particolari, il lunedì.

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti quelli che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

### **Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri.**

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnate da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecorose o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone di massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

### **Art. 14- Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolari fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso ai mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

### **Art. 15-Riti religiosi all'interno dei cimiteri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

## **CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### **Art. 16-Inumazione e tumulazione - Normativa.**

Per le tumulazioni e le inumazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

### **Art. 17-Inumazione e tumulazione - Termini.**

Le inumazioni e tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente Art. 10.

### **Art. 18-Epigrafi.**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

### **Art. 19- Introduzioni di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.**

È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombai per il ricevimento di resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela. Nei casi previsti dai precedenti commi in feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Uffici comunali.

### **Art. 20-Inumazioni e tumulazioni - Oneri.**

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate, nel rispetto delle norme applicabili e sotto la sorveglianza del Comune, dalle Agenzie funebri autorizzate che si avvarranno delle necessarie professionalità per lo svolgimento del servizio, con spesa a carico degli interessati.

Al Capo VII è regolamentata l'esecuzione di opere edili associate a dette operazioni. La Giunta Comunale, con proprio atto, ed il Dirigente del Settore interessato determinano le tariffe per dette operazioni, comprensive di tutte le voci di costo. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture dei materiali pregiati ed ornamentali.

## **CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 21-Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.**

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

### **Art. 22- Esumazione ordinarie**

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo.

Almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio delle operazioni, a cura del custode del cimitero saranno collocati. A margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura del l'Ufficio Comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'Ufficio Comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

### **Art. 23-Esumazioni straordinarie.**

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli Art. 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 24- Verbale delle operazioni.**

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

#### **Art. 25-Incenerimento dei materiali.**

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito. Allo scopo, le Agenzie funebri predisporranno il servizio di raccolta e trasporto a mezzo di Impresa autorizzata, presso un impianto autorizzato di trattamento, consegnando, quindi la bolla ecologica relativa a propria cura, spese e responsabilità.

Resta salvo il disposto dell'Art. 85, comma 2 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

#### **Art. 26-Estumulazioni.**

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all' Art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

#### **Art. 27 Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.**

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni saranno assicurate, nel rispetto delle norme applicabili e sotto la sorveglianza del Comune, dalle Agenzie funebri autorizzate che si avvarranno delle necessarie professionalità per lo svolgimento del servizio, con spesa a carico degli interessati e con assunzione tacita di responsabilità.

La Giunta Comunale, con proprio atto, ed il Dirigente del Settore interessato determinano le tariffe per dette operazioni, comprensive di tutte le voci di costo.

### **CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

#### **Art. 28-Lavori privati nei cimiteri.**

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.



La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo ai privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.

È esclusa qualsiasi concessione autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia di questo Comune.

#### **Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.**

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri senza la concessione o autorizzazione di cui al precedente Art. 28 il titolare della concessione o autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

#### **Art. 30-Occupazione temporanea del suolo.**

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune nei giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al comma, ridotte del 50%.

#### **Art. 31-Materiali di scarico.**

I materiali di scarico e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In tal caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

#### **Art. 32-Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.**

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro cui al seguente prospetto:

PERIODO		ORARIO	
1° gennaio	30 giugno	8-12	13-17
1° luglio	31 agosto	6-14	
1° settembre	31 dicembre	8-12	13-17

Alle ore 13 (tredici) dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 Ottobre al 1° Dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività nei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

#### **Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.**

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

#### **Art. 34-Concessioni private nei cimiteri**

Le concessioni di loculi ed aree di sepolture private, così come la illuminazione privata nei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

#### **Art. 34/bis Opere edili per inumazioni e tumulazioni.**

Le opere edilizie connesse con le tumulazioni e con le inumazioni, ovvero con le estumulazioni e le esumazioni, saranno eseguite da imprese edili incaricate dalle Agenzie Funebri, sotto la sorveglianza del Comune, a cura e spese degli interessati.

#### **Art. 34/ter Opere edili per Inumazioni e tumulazioni. Oneri.**

L'esecuzione dei lavori di cui all'Art. 34/bis è subordinata al pagamento di un corrispettivo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale da versare al Comune.

#### **Art. 34/quarter - Manutenzioni e ristrutturazioni.**

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, e quando il decoro del luogo lo richiede espressamente, può provvedere alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione di interi blocchi di loculi, ovvero, nel caso di cappelle gentilizie o batterie appartenenti interamente a privati, ordinare l'esecuzione dei lavori.

Il Comune interviene sulla base di perizie tecniche unitarie anticipando le somme necessarie all'esecuzione dei lavori e provvede al recupero delle somme pro-quota presso gli aventi diritto. Provvede allo stesso modo in caso di ordinanza per cappelle gentilizie o batterie appartenenti a privati in caso di accertata inottemperanza di questi ultimi.

## **CAPO VII NORME FINALI**

#### **Art. 35-Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

### **Art. 36-Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

### **Art. 37-Leggi ed atti regolamentari.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni ed aggiunte;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, n. 10 del 31 luglio 1998;
- la Legge n. 130 del 30 marzo 2001;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del giorno 1 luglio 2002;
- il Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2002;
- il D.P.R. n. 285 del 15 luglio 2003;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 39- Abrogazione di precedenti disposizioni.**

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 39-Sanzioni.**

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli Artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 Marzo 1934, n. 383, dell'Art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 Luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689.